

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONFERIMENTO

Articolo 1 Programmi di coltivazione

L'assegnazione delle quote di produzione viene fatta d'anno in anno sulla base dei quantitativi collocati.

Per ogni prodotto l'assegnazione verrà effettuata in via prioritaria ai soci già conferenti tenendo conto delle esigenze del socio, della rispondenza tecnico-vocazionale delle superfici e d'eventuali vincoli imposti dall'azienda di trasformazione o dai mercati di destinazione.

Il socio è obbligato a conferire tutti i prodotti ortofrutticoli provenienti dai terreni di sua proprietà o conduzione per i quali sia stato sottoscritto l'impegno di conferimento.

Articolo 2 Assistenza tecnica

Ciascun socio autorizza la Cooperativa ad eseguire, a mezzo di proprio personale, opportuni sopralluoghi nei poderi per verificare le entità delle produzioni e lo standard qualitativo della stessa ed allo scopo di consigliare eventuali indirizzi tecnici.

Qualora il Socio ritenga di non essere in grado di mantenere gli impegni di conferimento sottoscritti, deve renderne nota alla Cooperativa nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'inizio di ogni campagna di ritiro.

Il socio è responsabile degli eccessi dei residui antiparassitari presenti sui prodotti conferiti.

PRODOTTO DA INDUSTRIA

Articolo 3 Liquidazione prodotti conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa fisserà le date di corresponsione del prezzo dei prodotti conferiti tenuto conto degli incassi realizzati relativi ai singoli prodotti.

Articolo 4 Fondo cointeressenza.

Sarà costituito il fondo Socio C/Cointeressenza mediante trattenuta da effettuarsi sul valore dei conferimenti come di seguito specificato:

- A.** Tutti i conferimenti effettuati da ciascun socio saranno soggetti ad una trattenuta fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione alla chiusura dell'esercizio. Tale trattenuta non potrà in ogni modo superare il 3% del valore del conferimento dell'esercizio. Le trattenute effettuate così come previsto al punto A, saranno restituite nei tempi e nei modi deliberati dall'assemblea su specifica proposta del Consiglio d'Amministrazione e comunque non prima che siano trascorsi cinque anni dall'effettuazione della stessa.

B. conferimenti di pomodoro, oltre alla trattenuta prevista al punto A, saranno soggetti ad una trattenuta aggiuntiva, determinata annualmente dal Consiglio d'Amministrazione alla chiusura dell'esercizio. Le trattenute effettuate così come previsto al punto B, saranno restituite nei tempi e nei modi deliberati dall'assemblea su specifica proposta del Consiglio d'Amministrazione e comunque non prima che siano trascorsi tre anni dall'effettuazione della stessa.

Il Fondo sarà individuale, infruttifero e potrà essere impiegato nell'attività aziendale.

Articolo 5 Fondo Solidarietà

Viene istituito un fondo di solidarietà per la copertura dei danni che il socio può subire per effetto delle scelte operative.

Il fondo verrà costituito mediante accantonamento di una percentuale sul valore dei conferimenti determinata annualmente dal consiglio di amministrazione in base alle necessità. Detta percentuale non potrà comunque superare il 3% annuo.

Qualora l'entità del fondo non sia sufficiente alla copertura dei danni si provvederà alla copertura mediante riduzione del prezzo di liquidazione.

Si potrà accedere al fondo di solidarietà nei seguenti casi:

1) Mancata raccolta prodotto:

nel caso in cui la mancata raccolta del prodotto comporti l'intervento al fondo di solidarietà del consorzio e si venga a determinare una differenza nella liquidazione tra prodotto raccolto e non raccolto, interverrà il fondo solidarietà della cooperativa ad integrare la differenza

2) Rifusione danni da piralide su mais dolce

Posto che gli interventi da effettuarsi sulla coltivazione siano organizzati ed indicati nei tempi e modi dalla cooperativa, le partite che in sede di campionatura risultino declassate per presenza di piralide o di danni ad essa imputabili saranno integrate mediante l'utilizzo del fondo di solidarietà .

L'integrazione va a coprire solo ed esclusivamente il danno qualità e non i danni diretti o indiretti sulla quantità

POMODORO

Articolo 6

Per il pomodoro l'inizio della raccolta, le modalità della stessa e gli orari di ritiro e la destinazione saranno stabiliti dalla Direzione.

Articolo 7

L'imballaggio verrà fornito dalla cooperativa su richiesta del Socio. Esso verrà ritirato dai

Soci a tempo debito per la raccolta, secondo il loro fabbisogno e le disponibilità della Cooperativa.

Il socio è responsabile della custodia e buona conservazione. Gli saranno addebitati gli imballaggi mancanti e deteriorati oltre il normale deperimento d'uso al prezzo per nuovo acquisto.

Articolo 8

Le partite di prodotto verranno pesate e classificate presso lo stabilimento di trasformazione.

Il campione sarà analizzato secondo criteri specifici stabiliti per ciascun prodotto.

I risultati del campionamento saranno riportati sulla bolla di conferimento che pertanto recherà tutti gli elementi occorrenti per la determinazione del valore monetario da attribuire alla partita al momento della liquidazione.

Per quanto concerne il conferimento da parte dei soci della cooperativa alle industrie di trasformazione di cui la cooperativa stessa è socia, si fa riferimento ai regolamenti delle industrie a suo tempo approvati dalle relative Assemblee.

ALTRI ORTAGGI

Articolo 9

Per quanto riguarda le colture orticole si fa riferimento ai regolamenti delle aziende di trasformazione.

ORTOFRUTTA DA MERCATO FRESCO

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa fissa le date di corresponsione del prezzo dei prodotti conferiti, tenuto conto degli incassi realizzati relativi alle singole partite, dedotte le commissioni di mercato e le spese facenti direttamente capo alle singole partite: il prezzo di regola sarà pagato entro 7 (sette) giorni lavorativi dal buon fine dell'incasso. Il Consiglio delibera altresì le modalità di fatturazione ai soci per il servizio svolto dalla cooperativa stessa. Ciascun socio conferente risponderà di eventuali insolvenze, danni e/o spese legali che dovessero derivare alla cooperativa in relazione al proprio conferimento.

Articolo 11

Il prodotto sarà conferito già lavorato e predisposto per la consegna al mercato di destinazione. Qualora il consiglio lo ritenesse opportuno o necessario, la cooperativa potrà eventualmente farsi carico della fornitura di materiale necessario o utile per la predisposizione del prodotto e per il suo imballaggio.

Articolo12

Le partite di prodotto verranno pesate e classificate presso il punto di destinazione.

Il campione sarà analizzato secondo criteri specifici stabiliti per ciascun prodotto.

I risultati del campionamento saranno riportati sul bollettino di mercato o documento equipollente che recherà tutti gli elementi occorrenti per la determinazione del valore da fatturare per la partita conferita.